



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>224</u> del Reg.	<b>Oggetto:</b> Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016-2018. Piano assunzionale 2016-2018. Modifica. Ufficio di supporto agli organi di direzione politica.
Data: <u>21 / 9 / 2016</u>	

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE		x
DI STASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto, munita del prescritto parere tecnico-amministrativo e contabile del Dirigente dell'Area "Economica Finanziaria".

## LA GIUNTA COMUNALE

**Udita** la relazione;

**Richiamate:**

a. la Deliberazione n. 30 del 7.08.2015 con cui la Giunta comunale ha:

-rilevato che l'amministrazione valuta necessario ed opportuno tenuto conto della complessità e della diversità dei campi di intervento e delle singole materie, doversi avvalere di un ufficio di collaborazione diretta che supporti gli organi di direzione politica nell'esercizio delle proprie funzioni, composto da personale interno e da professionalità esterne;

-autorizzato il Sindaco a determinare con proprio provvedimento la composizione dell'ufficio di supporto agli organi di direzione politica, nel rispetto dei criteri ivi declinati, individuando le professionalità idonee a coadiuvare gli organi nell'esercizio delle loro funzioni.

b. la propria deliberazione n. 26 del 11.02.2016 ove è stata adottata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018

**Preso atto** del decreto sindacale n 35257 del 20/09/2016. ove è stato espresso il seguente indirizzo,

- di integrare la composizione del predetto ufficio di supporto agli organi di direzione politica, alle dirette dipendenze del Sindaco, ex art.90 D.Lgs. 267/2000, con n.1 istruttore direttivo amministrativo, avente adeguata e documentata competenza di alto contenuto specialistico in ambito giuridico amministrativo, anche con riferimento agli enti locali:

- ha demandato al dirigente dell'Area Economica Finanziaria la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'attuazione degli indirizzi del presente provvedimento, nonché l'approvazione di apposito bando che indichi i termini e le modalità entro cui presentare istanza da parte dei soggetti interessati;

**Richiamato** l'art.90 TEUL ove è stabilito che

-Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del presidente della Provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

-Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

-Con provvedimento motivato della giunta, al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

-Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

**Atteso** che l'art.22 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.C. n.13 del 18/01/2001 e successivamente modificato con D.G.C. n.30 del 7/8/2015 dispone tra l'altro:

-L'Ufficio di supporto agli organi di direzione politica che collabora direttamente con il Sindaco, la Giunta comunale e gli assessori è costituito da dipendenti interni o da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, a seguito di avviso di selezione pubblica per incarichi di collaborazione, individuati dal Sindaco su valutazione comparativa del Curricula Vitae ed eventuale colloquio, e nominati con Decreto Sindacale.

-Gli incarichi in oggetto avranno durata predeterminata e potranno essere revocati in ogni momento, previa comunicazione scritta del Sindaco, avendo gli stessi natura fiduciaria.

**Preso atto** della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia/292/2015/PAR ove

- nel formulare il principio del carattere fiduciario della selezione del personale, si precisa che la specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni

qualifica funzionale del CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l'accesso dall'esterno (cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004: «Il comando normativo dell'art. 90 non permette, peraltro, [...], di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999 n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell'inserimento di un soggetto nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della "macchina amministrativa" collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione»;

- in relazione ai vincoli da rispettare ha precisato che la facoltà di assumere a tempo determinato è disciplinata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 sul piano sostanziale e l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, sul piano finanziario. Sul punto ha richiamato le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e nell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che devono essere rispettate, nei termini ivi disciplinati, dall'ente allorché assume a tempo determinato.

- ha richiamato, fra l'altro, la deliberazione n. 11 2/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie, nella quale si afferma che "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28".

**Preso atto** della deliberazione della Corte dei conti Piemonte 312/2013/SRCPIE/PAR ove

- si richiama l'orientamento giurisprudenziale (Sez. Contr. Lombardia, delibera n. 1118/2009), secondo il quale "l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali", escludendo che "si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione" (Sez. Giur. Puglia, n. 241/07), anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe **nell'ambito della dotazione organica dell'ente**, con la conseguenza che l'unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (Sez. Giur. Toscana, n. 622/04 cit.).

**Considerato** che nella dotazione organica dell'Ente approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 30.04.2014, risulta vacante nell'ufficio di staff del Sindaco n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 e n. 1 posto di Addetto registrazione Dati cat. B3.

**Preso atto** che il programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 ed il piano delle assunzioni 2016-2018, approvato con la DGC n. n. 26 del 11.02.2016 dà atto che la programmazione del fabbisogno del personale possa essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze connesse agli obiettivi dati e previa verifica dei vincoli di spesa cui l'ente non è sottoposto.

**Atteso che**

- le assunzioni a tempo determinato sono sottoposte alle limitazioni di spesa di cui all'art. 9, c. 28 d.l. 78 del 2010 ove è disposto che le PPAA possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

- **Che** la medesima norma, tuttavia, dispone che non siano sottoposti alle suindicate limitazioni gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

**Preso atto** della deliberazione di giunta comunale n. 26 del 11.02.2016 recante la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016-2018. Piano assunzionale 2016-2018 ove è attestato che:

- nell'anno 2014 e 2015 l'Ente ha rispettato il vincolo per la riduzione della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2016
- il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente risulta, nell'esercizio finanziario dell'anno 2015 inferiore al 25%
- l'Ente non versa in una situazione strutturalmente deficitaria
- risulta rispettato il limite di cui all'art. 1 c. 557-quater ove è disposto che: Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**Visto** l'art. 7 c. 5 d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge n. 160 del 20.08.2016 ove è disposto che:  
All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016"

**Dato atto**, pertanto, che l'ente è da considerarsi adempiente al patto di stabilità interno per l'anno 2015 e non è sottoposto a divieti assunzionali per il corrente esercizio.

**Visto** che il limite di spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le assunzioni a tempo determinato è pari ad € 111.609,33 oltre la spesa sostenuta per i Dirigenti ex art. 110 c.1 D. Lgs. 267/2000.

**Atteso** che la spesa relativa al personale de quo è computabile come segue:

N. 1 istruttore direttivo amministrativo D1: TABELLARE € 23.725,39 oltre oneri riflessi ed Irap.

**Atteso**, pertanto, che tali assunzioni sono compatibili con il limite di spesa di cui all'art. all'art. 9, c. 28 d.l. 78 del 2010;

**Ritenuto opportuno**, sulla scorta dell'atto di indirizzo richiamato in narrativa e tenuto conto del rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti, di modificare la programmazione del fabbisogno del personale, al solo fine di precisare: che il posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 previsto per l'anno 2016 all'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone è da destinare all' Ufficio di supporto agli organi di direzione politica, alle dirette dipendenze del Sindaco, ex art. 90 D.Lgs. 267/2000, nell'attività di programmazione e di controllo ;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile , in atti, espresso dalla dirigente dell'Area Economica Finanziaria dott.ssa Grazia Marcucci;

**Con voti unanimi**, resi ai sensi di legge;

#### **DELIBERA**

Considerare la premessa – che qui si intende riportata – parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di modificare** la programmazione del fabbisogno del personale, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 11.02.2016, precisando che il posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 previsto per l'anno 2016 all'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone è da destinare all' Ufficio di supporto agli organi di direzione politica, alle dirette dipendenze del Sindaco, ex art. 90 D.Lgs. 267/2000, nell'attività di programmazione e di controllo ,avente adeguata e documentata competenza di alto contenuto specialistico in ambito giuridico amministrativo, anche con riferimento agli enti locali in esecuzione dell'atto di indirizzo del sindaco n.35257 del 20/09/2016;
2. **Di dare** mandato al dirigente dell'area "Economica Finanziaria" di dare attuazione alla presente programmazione
3. **Di inviare** la presente delibera al Collegio dei Revisori dei Conti dando atto che la presente deliberazione non comporta una modifica nel quantum delle assunzioni programmate
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ed alla RSU
5. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO  
avv. Amedeo Bottaro

*[Handwritten signature]*

N° 3151 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 28.09.16 al 13.10.16 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 28.09.16



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 28 SET. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino